

il MAR. 1998 Prot. n° 64/SCOMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO
(Provincia di Palermo)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31DEL 18/03/1998OGGETTO: Revoca atti consiliari n. 21/91 - N. 28/92 - 104/9
e N. 75/95 ed approvazione nuovo Regolamento per
la disciplina degli interventi di Assistenza
Economica e per l' attuazione dei relativi
trattamenti .

L'anno millenovecentonovantotto il giorno Diciotto
del mese di Marzo, alle ore 18.30, nella sala delle adunanze
consiliari, a seguito di determinazione del Presidente del Consiglio
Comunale del 11/03/1998, il Consiglio Comunale, convocato ai sensi
dell'art.20, della L.R. 26 Agosto 1992, n.7, si e' riunito in seduta
pubblica, nelle persone dei Signori:

CONSIGLIERI	COMUNALI	PRESENTI	ASSENTI
1) DI LIBERTO	Giovanni G.ppe	si	
2) MUSSO	Antonino	si	
3) PIZZO	Luigi	si	
4) SCICHILONE	Giorgio	si	
5) LA BARBERA	Francesco	si	
6) MARTORANA	Antonino	si	
7) MAZZOLA	Gaetano	si	
8) FUMUSA	Matteo	no	si
9) ALLOTTA	Rosario	si	
10) SPERA	Antonino	si	
11) SALERNO	Giovanni	si	
12) MARTORANA	Rocco	si	
13) MIGLIORE	Gioacchino	no	si
14) INGRASSIA	Agostino	si	
15) FERRARO	Pietro	no	si
	TOTALE	12	03

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Capo Dr. NICOLA LO VERSO.

Assume la presidenza il Sig. LA BARBERA Dr. FRANCESCO.

Scrutatori Sigg. Allotta Rosario - Mazzola Gaetano - Spera Antonino

M. B. 11/10/91

UFFICIO SOLIDARIETÀ SOCIALE
Proposta di Deliberazione del Responsabile del Servizio
(Art. 6 L.R. n. 10/91)

Premesso che:

- con Deliberazione Consiliare n. 21/91, esecutiva, è stato approvato il regolamento di Assistenza Economica;

- con successive Delibere Consiliare n. 104/94, esecutiva, e n. 74/95, esecutiva, il regolamento suddetto è stato modificato ed integrato;

- con Delibera Consiliare n. 28/92, esecutiva, è stato approvato il regolamento per l'assistenza ai minori riconosciuti dalla sola madre e dalle gestanti nubili;

Rilevato che il regolamento suesposto non è più aderente, in molte parti, alle esigenze ed alle problematiche sociali odierne e che si intende modificare il regolamento per la concessione dell'assistenza economica e quello che regola i contributi da concedere ai minori riconosciuti dalla sola madre in un solo nuovo regolamento che si ritiene più corrispondente alle odierne problematiche sociali;

Considerato che l'Ufficio dei Servizi Sociali ha elaborato un regolamento che consta di n. 30 articoli;

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 53 della L.R. 142/90 recepita con modifiche dalla L.R. 48/91 dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, nonché dal Segretario Comunale sotto il profilo della legittimità allegati alla presente per farne parte integrante;

Si Propone

- di abrogare i precedenti regolamenti di assistenza sopra enunciati;
- di approvare il nuovo regolamento di assistenza economica che consta di n. 30 articoli.

Il Responsabile del Servizio

(Giacchino Cusimano)



Il Presidente apre il dibattito e invita i sigg. Consiglieri ad intervenire, se lo ritengono, sulla proposta di revoca dei precedenti regolamenti e di approvazione di un nuovo organico regolamento per la disciplina degli interventi di assistenza economica.

A turno chiedono ed ottengono di parlare :

- Musso antonino (Ulivo - Alleanza per il governo) il quale si dichiara, nel complesso , soddisfatto delle nuova formulazione del regolamento di assistenza . Ritiene, però , di dover apportare alcuni aggiustamenti per migliorarlo in qualche punto e, pertanto, propone i seguenti emendamenti :

1) art. 11 - punto a) propone di aggiungere il seguente 4° comma : "Per i cittadini affetti da gravissime patologie (es. neoplasie) e necessitanti di medicine non forniti dal S.S.N. il rimborso, di cui al precedente punto 3 , è elevato fino ad un massimo annuo di £. 4.000.000 ed il limite di reddito è pari a 4 volte il Minimo Vitale " . Sulla proposta di emendamento si sviluppa un ampio dibattito che vede, preliminarmente , il Presidente illustrare - a richiesta - i costi della cosiddetta " cura Di Bella " e invitare il C.C. a valutare l'opportunità di elevare ulteriormente l'ammontare del contributo .

IL PRESENTE FOGLIO, CONTENENTE I PARERI RESI AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE N°142/90, RECEPITA CON MODIFICHE CON LEGGE REGIONALE N°48/91, NONCHE' AI SENSI DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO N°15900 DEL 15 OTTOBRE 1990, FA PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 'DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO: REVOCA ATTI N.21/91 L.28/92 - N.104/94 E N.74/95 ED APPR.NE' NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA E PER L'ATTUAZIONE DEI RELATIVI TRATTAMENTI

PARERE TECNICO

(Art.53 L.142/90 Art.1 comma 1° - lett.I - L.R. n°48/91)

Il sottoscritto Cusimano Gioacchino - Liv..VI, responsabile del servizio Ufficio Solidarietà Sociale, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Belmonte Mezzagno, li 24/02/1998



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Gioacchino Cusimano

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

(Art.53 Legge n°142/90 - Art.1 comma 1° Lett.I L.48/91)

Il sottoscritto Rag.Domenico Orifici, Liv. VII, Capo Settore Ufficio Ragioneria;

Visto il parere favorevole reso dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica;

Verificata la legalità della spesa e la regolarità della documentazione, nonché la giusta imputazione della stessa in bilancio, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Belmonte Mezzagno, li _____

IL CAPO SETTORE UFFICIO RAGIONERIA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

(Art.55 comma 5° Legge n°142/90 - Art.1 comma 1° Lett.I L.R. n°48/91)

Il sottoscritto Rag.Domenico Orifici, Liv. VII, Capo Settore Ufficio Ragioneria, attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa scaturente dalla presente delibera, essendo valido ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate in atto accertate ed uscite in atto impegnate.

Belmonte Mezzagno, li _____

IL CAPO SETTORE UFFICIO RAGIONERIA

PARERE DI LEGITTIMITA'

(Art.53 Legge n°142/90 - Art.1 comma 1 Lett.I L.R. n°48/91)

Il Sottoscritto Dr. Nicola Lo Verso, Segretario Comunale Capo; Visti i suddetti pareri, esprime parere FAVOREVOLE sul presente provvedimento sotto il profilo della legittimità.

Belmonte Mezzagno, li 02 MAR. 1998



IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

Nicola Lo Verso

FOOT COPY CANCELLATA ALL'ORIGINALE
ID 948/91
COMUNE CAPO

Il Consigliere Pizzo (Ulivo - Alleanza per il governo) accogliendo l'invito del Presidente si dice disponibile a reperire altri fondi, se è necessario , tagliando eventualmente spese destinate ai soggiorni climatici .

Il Presidente fa sua la proposta del Consigliere Pizzo e ribadisce e chiarisce che l'intervento economico riguarda le patologie per le quali i farmaci necessari non sono rimborsabili dal S.S.N. Ciò allo scopo di non vedere famiglie definitivamente rovinare dalle spese di una cura che alimenta speranze che nessuno ha il diritto di spegnere .

Il Consigliere Mazzola (L'Ulivo - Alleanza per il governo) ritiene congrua la proposta del Consigliere Musso perchè è certo che il problema dell'ammalato non si potrà risolvere nè raddoppiando nè triplicando il contributo.

“ E' già pregevole il segnale di attenzione e di partecipazione che la Pubblica Amministrazione dimostra verso queste persone sofferenti “ .

Il Consigliere Salerno (Cristiani e Liberali per Belmonte Europea) sottolinea la delicatezza della materia e propone al Sindaco di ricorrere all'art. 12 del Regolamento .

Il Consigliere Musso (Ulivo - Alleanza per il governo) osserva che ciò non è possibile perchè l'art. 12 tratta altro tipo di intervento assistenziale . L' Assessore ai Servizi Sociali - Dr. Migliore - interviene per invitare il Consiglio Comunale a valutare positivamente l'emendamento proposto dal Consigliere Musso e assicura i presenti che se i casi da assistere saranno più del previsto l'A.C. chiederà al C.C. un'opportuna variazione di bilancio . Il Presidente mette ai voti la proposta di emendamento presentata dal Consigliere Musso sulla quale, seduta stante , il Segretario Comunale esprime parere favorevole di legittimità .

Presenti e votanti 12 si vota per alzata di mano .

Voti favorevoli 12 - L'emendamento è approvato . Esce il Consigliere Ingrassia .

2) Emendamento Musso all'art. 12 punto 3 . Dopo la parola “ reddito “ aggiungere “ e di residenza “ . Il Presidente mette ai voti l'emendamento sul quale, seduta stante , il Segretario Comunale esprime parere favorevole di legittimità . Presenti n.11 Votanti n. 11 - Si vota per alzata di mano .

Voti a favore n. 8 - Voti contrari n. 3 . L'emendamento è approvato .

3) Emendamento Musso all'art. 16 punto 3 - alla fine del punto aggiungere :

- pulizia dei locali comunali e scolastici ;
- salvaguardia e tutela del verde pubblico .

Al punto 6 dello stesso articolo aggiungere di seguito -“ assicurazione R.C.A. ed infortuni sul lavoro” e utilizzati “ in collaborazione con gli uffici a cui verranno assegnati “ -

Il Presidente mette ai voti l'emendamento proposto sul quale, seduta stante, il Segretario Comunale esprime parere favorevole di legittimità .

Presenti n. 11 - Votanti n.11 per alzata di mano .

Voti favorevoli n. 11 - L'emendamento è approvato .

Dopo di che il Presidente mette ai voti l'intero regolamento così come emendamento .

Presenti n. 11 - Votanti n.11 per alzata di mano . Voti favorevoli n. 11

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta del responsabile del servizio ;

Visti gli emendamenti presentati e l'esito della votazione sugli stessi ;

Udito l'ampio ed articolato dibattito ;

Visti i pareri resi seduta stante dal Segretario Comunale sugli emendamenti ;

Visti i pareri del responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica ;

Visto l'esito positiva della votazione unanime sull'intero regolamento

D E L I B E R A

- Revocare gli atti consiliari n. 21/91 - n. 28/92 - n. 104/94 - n. 75/95 .

- Approvare l'allegato regolamento di Assistenza Economica che consta di n. 30 articoli .

IL PRESIDENTE
F.to F. LA BARBERA

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to G.G. DI LIBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to N. LO VERSO

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio del Comune il 29.3.1998, giorno festivo e vi rimarrà pubblicata per giorni 15 consecutivi dal 29.3.1998 al 12.4.1998
Belmonte Mezzagno, li 30.3.1998

IL MESSO COMUNALE
F.to F. La Rocca


Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.11, primo comma, della Legge Regionale 3.12.1991, n°44, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno 29.3.1998 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 29.3.1998 al 12.4.1998
Belmonte Mezzagno, li 30.3.1998

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to N. LO VERSO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Belmonte Mezzagno, li 30.3.1998

VISTO: IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO



RISCONTRO TUTORIO

REGIONE SICILIANA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
COMUNALE

SI ATTESTA
che il CO. REG. n. 2496/2087 in data
del 16.4.1998 ha accertato la
legittimità con decisione n. 2496/2087

IL DIRIGENTE SUPERIORE
F.to Leppore

APPROVATO CON ATTO N. 31/98

COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO

PROVINCIA di PALERMO



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI
INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA E PER
L'ATTUAZIONE DEI RELATIVI TRATTAMENTI

INDICE SOMMARIO

ART.1 - Oggetto e finalità del Regolamento	»03
ART.2 - Servizio di assistenza economica	»03
ART.3 - Forme di assistenza economica	»03
ART.4 - Soggetti assistibili	»04
ART.5 - Il domicilio di soccorso	»04
ART.6 - Esplicitazione dello stato di disagio/bisogno economico -fabbisogno assistenziale	»05
ART.7 - Criteri di determinazione del minimo vitale	»05
ART.8 - Determinazione del reddito e composizione familiare.....	»06
ART.9 - Modalità per la presentazione delle istanze	»06
ART.10 - Assistenza economica straordinaria.....	»07
ART.11 - Disciplina dei casi di assistenza straordinaria.....	»08
ART.12 - Assistenza economica straordinaria urgente o di emergenza	»10
ART.13 - Assistenza economica continuativa	»11
ART.14 - Limiti e criteri per l'erogazione dell'assistenza continuativa	»11
ART.15 - Assistenza economica in forma temporanea	»12
ART.16 - Assegno economico per servizi a favore della collettività.....	»13
ART.17 - Contributi in favore di gestanti nubili e ragazze madri	»14
ART.18 - Sostegno economico mediante interventi assistenziali in natura	»15
ART.19 - Assistenza economica in natura a bisognosi	»15
ART.20 - Modalità procedurali per l'attivazione dell'assistenza in natura	»15
ART.21 - Assistenza in natura di carattere urgente	»16
ART.22 - Finanziamento e programmazione degli interventi socio assistenziali	»16
ART.23 - Competenze burocratiche	»16
ART.24 - Istruttoria delle richieste di contributi	»17
ART.25 - Azioni di rivalsa	»17
ART.26 - Soggetti obbligati al rimborso	»18
ART.27 - Documentazione dei soggetti obbligati	»18
ART.28 - Entità della rivalsa	»19
ART.29 - Criteri procedurali per l'esercizio dell'azione di rivalsa ..	»19
ART.30 - Limiti all'azione di rivalsa.....	»19

ART. 1

OGGETTO E FINALITÀ' DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, in esecuzione del disposto dell'art- 13 della L-R- n° 10/1991, disciplina gli interventi di assistenza economica attuabili dall'amministrazione comunale in favore di soggetti e/o di nuclei familiari che versano in condizioni di disagio economico.

La disciplina regolamentare attua la normativa regionale vigente in materia di assistenza e si prefigge lo scopo di razionalizzare il relativo procedimento amministrativo e di assicurare l'uniformità degli interventi assistenziali attraverso la fissazione di appositi criteri e modalità per la determinazione dei contributi, in relazione all'indigenza dei richiedenti.

ART. 2

SERVIZIO DI ASSISTENZA ECONOMICA

1) Il Comune di Belmonte Mezzagno provvede ad erogare il servizio di assistenza economica, intesa come intervento assistenziale esplicito in favore di persone e/o di nuclei familiari che versano, per qualsiasi causa in condizione di disagio economico, come previsto dall'art. 3 della L.R- n° 22/86, dal regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali emanato con D.P.R.S. del 28/05/87, dall'art. 3 della L.R. n° 1/79 e dall'art- 12 della L.R. n° 33/91 al fine di aiutarli a soddisfare i propri bisogni essenziali assicurando loro un livello di autosufficienza economica.

2) L'erogazione dell'assistenza economica è subordinata:

- a) alla individuazione di una condizione di insufficienza del reddito familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i componenti del nucleo familiare, allorché non vi siano altre persone tenute a provvedere o che, di fatto provvedano all'integrazione di tale reddito;
- b) alla effettuazione degli accertamenti del caso nelle forme e secondo i criteri previsti dal presente regolamento;
- c) alla valutazione della possibilità di erogare servizi e prestazioni alternative;
- d) all'accertamento in sede di istruttoria, che l'assistenza economica, anche in relazione ai fatti ed agli elementi contingenti, sia l'unica in grado di fornire risposte adeguate al bisogno dell'utente.

3) Le risorse finanziarie che l'Amministrazione Comunale destina all'assistenza economica sono utilizzate, prioritamente, per la corresponsione del minimo vitale in favore di quei richiedenti che non dispongono di alcun reddito. Nei limiti dei fondi disponibili, possono essere corrisposti contributi integrativi in favore dei richiedenti che dispongono di redditi inferiori al minimo vitale, calcolati come "fabbisogno aggiuntivo di assistenza".

ART. 3

FORME DI ASSISTENZA ECONOMICA

1) Le forme di intervento economico a sostegno dei soggetti disagiati sono articolate nella maniera seguente:

- a) Assistenza economica straordinaria;
- b) Assistenza economica continuativa;
- c) Assistenza economica in forma temporanea ;

- d) Contributi in favore di gestanti nubili e di ragazze madri;
- e) Assistenza economica per servizi in favore della collettività;
- f) Assistenza economica mediante interventi assistenziali in natura.
- g) Assistenza economica in favore degli assistiti ex E.N.A.O.L.I.

2) Gli interventi assistenziali di cui al precedente comma soggiacciono, nell'ambito della corrispondente previsione di legge, alla disciplina normativa contenuta nei successivi articoli.

ART.4

SOGGETTI ASSISTIBILI

1) Possono accedere ai servizi di assistenza economica previsti dal presente regolamento i cittadini residenti nel Comune da almeno due anni e che versino in stato di disagio economico derivante da comprovata mancanza o inadeguatezza del reddito, rispetto al fabbisogno del nucleo familiare, secondo le condizioni ed i criteri fissati dai successivi commi.

2) I cittadini titolari di domicilio di soccorso:

3) I soggetti temporaneamente presenti nel territorio Comunale, anche se stranieri, i quali dimostrino di trovarsi in assoluta situazione di precarietà tale da incidere sulle condizioni di vita normale del nucleo familiare, fermo restando che in tali casi l'intervento assistenziale non potrà superare il periodo di mesi uno, non rinnovabile.

ART. 5

DOMICILIO DI SOCCORSO

1) Il domicilio di soccorso, quando è prescritto dal presente regolamento per l'accesso ai servizi ed agli interventi assistenziali, si realizza allorché il soggetto bisognoso abbia abitato per almeno due anni nel Comune, senza meritevoli interruzioni.

2) Il domicilio di soccorso si perde con l'acquisto, sempre per dimora semestrale, del domicilio di soccorso presso altro Comune.

3) Ove l'intervento assistenziale riguardi, oltre al richiedente, altri soggetti maggiorenni componenti il nucleo familiare o il nucleo di convivenza di tipo familiare il requisito del domicilio di soccorso dovrà essere posseduto anche da questi ultimi, limitando comunque l'intervento assistenziale ai soggetti che vantino tale requisito.

4) Eventuali incertezze in ordine alla individuazione del domicilio di soccorso andranno risolte in base alla disciplina normativa dettata in materia, tenendo conto, ove necessario, degli orientamenti giurisprudenziali.

ART.6

ESPLICITAZIONE DELLO STATO DI DISAGIO/BISOGNO ECONOMICO-FABBISOGNO ASSISTENZIALE

In relazione al precedente articolo 3, si considerano in condizione di disagio/bisogno economico i *soggetti / nuclei familiari che hanno una situazione reddituale inferiore alla soglia del "MINIMO VITALE"* , inteso come livello reddituale minimo per soddisfare le esigenze fondamentali di vita individuale e familiare, sia di carattere biofisico che sociale. Di guisa che il fabbisogno individuale è costituito dalla differenza fra l'ammontare del reddito costituente il minimo vitale, determinato in conformità a quanto specificato dal presente regolamento, e le risorse economiche effettive conseguite dal nucleo familiare nel semestre antecedente la presentazione dell'istanza.

ART. 7

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL MINIMO VITALE

- 1) Per tutti gli effetti del presente regolamento, per quota mensile base del MINIMO VITALE, idonea a fare fronte alle spese mensilmente necessarie per i bisogni elementari di vita, s'intende il fabbisogno minimo corrispondente al Minimo Vitale che viene calcolato applicando determinati parametri di incidenza percentuale rispetto alla quota mensile base della pensione minima I-N-P-S- dei lavoratori dipendenti periodicamente rivalutata sommando , poi , le risultanze percentuali ottenute per effetto dell'applicazione di tali parametri ad ogni componente avente diritto .
- 2) Il fabbisogno minimo corrispondente al Minimo Vitale del nucleo familiare viene calcolato applicando i parametri sottospecificati:
 - CAPO FAMIGLIA: 50% della quota base di cui al 1° comma;
 - CONIUGE A CARICO: 25% della quota base di cui al 1° comma;
 - FAMILIARI A CARICO FINO A 14 ANNI D'ETA': 20% della quota base di cui al 1° comma;
 - ALTRI FAMILIARI A CARICO: 10% della quota base di cui al 1° comma.
 - ABITAZIONE IN AFFITTO: 15%
- 3) Il fabbisogno economico corrispondente al minimo vitale di cui al precedente comma viene riferito, ai fini dell'erogazione dei benefici assistenziali, alle spese da sostenere per i seguenti bisogni essenziali:
 - a) alimentazione;
 - b) abbigliamento ;
 - c) governo della casa;
 - d) vita di relazione ;
 - e) affitto dell'alloggio ;

ART. 8

DETERMINAZIONE DEL REDDITO E COMPOSIZIONE FAMILIARE

Ai fini della verifica del fabbisogno assistenziale degli utenti, il competente servizio comunale dovrà operare una confacente analisi delle condizioni familiari accertando e verificando ogni forma di reddito nonché gli introiti derivanti da interventi assistenziali in corso anche da parte di altri Enti e quelli conseguiti a qualsiasi titolo, anche se non soggetti a dichiarazione reddituale agli effetti impositivi.

Il relativo accertamento va operato con riferimento anche alla situazione ed al tenore di vita che si registra al momento della presentazione dell'istanza.

Il raffronto tra l'importo corrispondente al minimo vitale e le entrate complessive di cui sopra consentirà di verificare la sussistenza o meno del fabbisogno assistenziale integrale o aggiuntivo, a seconda che da tale raffronto emerga una differenza negativa o positiva, fatti salvi i limiti di reddito di miglior favore previsti dal presente regolamento per determinare particolari forme di assistenza. Alla determinazione del reddito concorrono tutti gli introiti percepiti dal richiedente e dai componenti del suo nucleo familiare con esso conviventi nell'ultimo semestre.

Il reddito familiare da calcolare coincide quindi con il reddito medio mensile del semestre precedente alla presentazione dell'istanza. Alla determinazione del reddito concorrono anche:

- a) le pensioni erogate ai mutilati ed invalidi di guerra;
- b) rendite INAIL;
- c) indennità accompagnamento ed ogni ed ogni possibile introito di qualsiasi natura.

Alla composizione del nucleo familiare concorrono tutti i soggetti conviventi con l'utente, a carico o meno del capo famiglia, che per vincolo parentale o per titolo equiparato sono tenuti per legge alla corresponsione degli alimenti (art. 433 del Codice Civile).

I soggetti / nuclei familiari che, in sede di istanza, non dichiarino alcun reddito o dichiarino un reddito complessivo inferiore all'importo del semestre antecedente la presentazione dell'istanza di £. 2.000.000, vengono convenzionalmente ritenuti titolari di un reddito corrispondente ad un importo mensile di £. 200.000.

Nel caso in cui dall'applicazione del criterio di cui al precedente comma dovessero derivare evidenti e comprovate anomalie o situazioni pregiudizievoli per il richiedente, potranno essere concesse deroghe a seguito di opposizione, opportunamente documentata, da parte del soggetto interessato. Le controdeduzioni sulla situazione reddituale prospettata dovrà essere riverificata dal Corpo dei VV.UU.

ART. 9

MODALITÀ' PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

1) La richiesta di prestazione assistenziale deve essere presentata per, iscritto, utilizzando l'apposito modulo fornito dal Comune, direttamente dal capo famiglia, tranne che questi dimostri di essere impedito.

2) All'istanza deve essere allegata la documentazione ritenuta utile a chiarire la condizione di disagio, la natura e l'entità dello stesso. In ogni caso le relative istanze devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) certificazione o autocertificazione comprovante la residenza del richiedente e dei soggetti componenti il nucleo familiare o di convivenza di tipo familiare oppure autocertificazione attestante il godimento del domicilio di soccorso;
- b) certificazione o autocertificazione dalla quale risulti la composizione del nucleo familiare o del

- nucleo di convivenza di tipo familiare;
- c) certificazione o autocertificazione attestante la situazione reddituale di tutti i componenti maggiorenni ed il possesso di beni mobili non indispensabili per la deambulazione e/o per il lavoro nonché di beni immobili, esclusa la casa di proprietà in cui il richiedente abita;
- d) autocertificazione attestante ogni provento conseguito a qualsiasi titolo anche non soggetto a dichiarazione reddituale ai fini impositivi nell'ultimo semestre;
- e) stati di servizio relativi a tutti i componenti di età maggiore di 15 anni tranne che non siano studenti, presenti nel nucleo familiare;
- f) certificazione di frequenza scolastica dei componenti il nucleo familiare, qualora ricorra tale evenienza;
- g) altra documentazione che l'ufficio riterrà utile per l'istruzione della pratica:

3) Le istanze volte ad ottenere trattamenti assistenziali per i quali a termini del presente regolamento è previsto l'obbligo di attivare l'azione di rivalsa, devono essere corredate, a pena di inammissibilità, da dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante le generalità e l'indirizzo anagrafico dei soggetti obbligati agli alimenti.

4) L'istanza, completa della documentazione richiesta, andrà protocollata ed iscritta, in ordine cronologico, nel registro tenuto all'ufficio servizio di assistenza economica.

ART. 10

ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

1) L'assistenza economica straordinaria, prevista dal precedente art. 3 sub lettera "a", rappresenta un intervento economico "una tantum" rivolto a soggetti e/o nuclei in condizioni di disagio derivante da situazioni imprevedute ed eccezionali, che incidano sulle normali condizioni di vita del soggetto e o del nucleo, opportunamente documentate e verificate dall'Ufficio Servizi Sociali. Tali situazioni devono concernere:

- a) condizioni patologiche particolarmente gravi non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, interventi chirurgici di carattere eccezionale, terapie costose e prolungate, necessità di applicazioni di protesi (con esclusione delle protesi dentarie);
- b) improvvisa perdita dell'alloggio a seguito di crollo, incendio, sfratto esecutivo, ordinanza di sgombero emessa dall'Autorità competente;
- c) venir meno per decesso, fatto delittuoso, abbandono o detenzione, di un congiunto che rappresenta l'unico sostentamento reddituale della famiglia;
- d) abbattimento delle barriere architettoniche per soggetti con grave handicap fisico accompagnato da condizione di insufficienza economica e dalla mancanza di altre forme di assistenza istituzionale.

2) I criteri di quantificazione dei contributi di cui al precedente comma sono disciplinati dal successivo articolo.

3) Le richieste di assistenza straordinaria di cui al presente articolo devono essere inoltrate entro 90 gg dal verificarsi dell'evento dante causa.

ART. 11

DISCIPLINA DEI CASI DI ASSISTENZA STRAORDINARIA

A - Contributo straordinario per gravi condizioni patologiche. (art. 9 - 1° comma - lettera "a").

- 1) I cittadini che intendono accedere al beneficio di cui alla lettera "a" - 1° comma - del precedente articolo dovranno produrre regolare istanza allegando, oltre alla documentazione indicata al precedente articolo 9, il certificato medico comprovante la patologia, la documentazione in originale inerente le spese sostenute e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il richiedente attesti se abbia inoltrato o meno istanza di rimborso all'Azienda Sanitaria Locale o ad altri Enti di competenza e se abbia o meno ricevuto tali rimborsi, specificandone, in caso positivo, l'entità complessiva.
- 2) Il contributo straordinario viene determinato, dalla Giunta Comunale, entro il limite massimo:
 - a) del 30% delle spese sostenute, documentate in originale, e in ogni caso fino ad una cifra massima annua di £. 2.000.000 per i cittadini il cui reddito familiare non superi il triplo del MINIMO VITALE. Il contributo viene concesso per spese superiori a £. 10.000.000;
 - b) del 50% delle spese sostenute, documentate in originale, e in ogni caso fino ad una cifra massima annua di £. 4.000.000 per i cittadini il cui reddito familiare non superi il doppio del MINIMO VITALE. Il contributo viene concesso per spese superiori a £. 5.000.000;
 - c) dell'80 % delle spese sostenute, documentate in originale, e in ogni caso fino ad una cifra massima annua di £. 5.000.000 per i cittadini il cui reddito familiare non superi il Minimo Vitale
- 3) Per i cittadini il cui reddito non superi il minimo vitale è previsto, inoltre, un rimborso fino al 70%, e comunque fino ad un massimo di £. 500.000 annuo, del costo sostenuto per l'acquisto di farmaci non coperti dal SSN sempreché si dimostri, con idonea certificazione medica, la necessità di assumere esclusivamente detti farmaci e non altri e previa presentazione di fatture, in originale, comprovanti l'avvenuto acquisto dei farmaci prescritti, rilasciate da farmacie regolarmente autorizzate. Il contributo non è concesso per il pagamento del Ticket.
- 4) Per i cittadini affetti da gravissime patologie (neoplasie) e necessitanti di medicine non fornite dal S.S.N. il rimborso, di cui al precedente punto 3, è elevato fino ad un massimo di £. 4.000.000 annuo ed il limite di reddito è pari a 4 volte il Minimo Vitale.

B - Contributo straordinario per l'ospitalità / contributo straordinario per perdita di alloggio. (art. 9 - 1° comma - lettera "b")

- 4) I cittadini che intendono accedere al beneficio di cui alla lettera "b" - 1° comma - del precedente articolo dovranno produrre regolare istanza allegando, oltre alla documentazione indicata al precedente art. 9, valida documentazione comprovante la condizione della perdita della fruibilità dell'alloggio per causa indipendente dalla loro volontà e non derivante da sfratto per morosità.
- 5) Il servizio sociale comunale, sulla base della valutazione complessiva della situazione socio-familiare, potrà proporre:
 - a) il contributo straordinario/ospitalità a carico del Comune;
 - b) il contributo economico straordinario per perdita dell'alloggio;

6) Il contributo straordinario per ospitalità di cui alla precedente lettera a) soggiace alla seguente disciplina:

- l'ospitalità presso ostelli, alberghi di classe sociale, locande, centri di accoglienza o centri ad essi assimilabili comprende, ove ciò sia ritenuto necessario, anche il vitto e può essere proposta dal servizio sociale per il tempo strettamente necessario a ricercare una soluzione alloggiativa. Essa, di norma, non può protrarsi per un periodo superiore a giorni quindici;
- il protrarsi dell'ospitalità oltre giorni quindici e comunque per un periodo massimo di 30 giorni non consentirà al soggetto/nucleo assistito di beneficiare del contributo straordinario per perdita dell'alloggio prevista dal successivo comma.

6a) Il contributo straordinario per perdita dell'alloggio di cui alla precedente lettera b) soggiace alle seguenti condizioni:

- viene determinato, su proposta del servizio sociale, ove non ricorrano i motivi di esclusione di cui al precedente comma, entro il limite massimo di £. 1.000.000 annue ed è inteso quale contributo sulle spese di trasloco, nuovo allacciamento elettrico, nuova locazione ed altre spese pertinenti tutte documentate con ricevute/fatture in originale. Per accedere al beneficio il reddito complessivo del nucleo familiare o del nucleo di convivenza di tipo familiare non deve superare il minimo vitale.
- il contributo stesso è alternativo al contributo ospitalità a carico del Comune di cui alla lettera a) del presente articolo, qualora tale ospitalità si protragga per un periodo superiore a giorni quindici.

C - Contributo straordinario per decesso, fatto delittuoso abbandono e detenzione di un congiunto costituente l'unico sostentamento reddituale. (art. 9 - 1° comma - lettera "c")

7) I cittadini che intendono accedere al beneficio sopraspecificato dovranno produrre regolare istanza allegando, oltre alla documentazione di cui al citato art. 9, valida documentazione comprovante lo stato di disagio derivante da decesso, fatto delittuoso, abbandono, detenzione di congiunto che rappresenta l'unico sostentamento economico della famiglia, e condizione che l'evento si sia verificato nei tre mesi antecedenti la data di presentazione dell'istanza.

8) Il contributo di cui al precedente punto è da ritenersi alternativo all'assistenza economica continuativa e viene determinato fra un minimo di £. 1.500.000 e un massimo di £. 2.500.000, tenendo conto, a tal fine, del carico familiare ed applicando in particolare l'aumento di £. 100.000 per ogni familiare a carico, sempre nel rispetto del suddetto limite massimo di intervento e a condizione che il reddito complessivo del nucleo familiare o del nucleo di convivenza di tipo familiare non superi il doppio del minimo vitale.

D - Contributo straordinario per abbattimento barriere architettoniche per soggetti con grave handicap fisico. (art. 10 - lettera "d")

11) Il contributo straordinario previsto dal precedente art. 10 - 1° comma sub lettera "d" - che è comunque alternativo all'assistenza economica continuativa, all'assistenza abitativa ed all'assistenza temporanea, va determinato entro il limite massimo del 20 % e comunque entro la cifra massima annua di £. 3.000.000. La spesa sostenuta dev'essere debitamente dimostrata con fattura originale e relazione sulle opere da realizzare e comunque dev'essere superiore a £. 10.000.000. L'ammontare

del contributo sarà stabilito dalla Giunta Comunale su proposta dell'Ufficio "Servizi Sociali" previa relazione dell'Assistente Sociale Comunale.

12) Per poter accedere al beneficio di cui al precedente comma il reddito complessivo familiare o del nucleo di convivenza di tipo familiare non deve superare l'importo di £. 20.000.000 aumentato del 20% per ogni unità familiare oltre la terza ed il disabile dev'essere stato riconosciuto invalido con una percentuale del 100% + accompagnamento. Il reddito va calcolato sulla base di quanto stabilito al precedente art. 8.

ART. 12

ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA URGENTE O DI EMERGENZA

1) Per fare fronte ad esigenze particolarmente urgenti o di emergenza, il Sindaco può disporre, su richiesta dell'interessato, debitamente verificata dall'ufficio dei servizi sociali, oppure a seguito di specifica proposta di tale ufficio o di strutture pubbliche competenti in materia, l'erogazione di un contributo straordinario da determinare, entro il limite di £. 500.000, in relazione al motivo del bisogno e alla composizione del nucleo familiare e comunque nel rispetto del disposto dell'art- 5 della L-R- n° 1/1979.

2) Nel contesto dell'istanza finalizzata alla concessione del contributo straordinario ed urgente l'interessato dovrà:

- esplicitare le particolari esigenze assistenziali e i motivi di urgenza addotti a sostegno della richiesta, comprovandoli, ove possibile, con idonea documentazione;
- dimostrare la consistenza del proprio nucleo familiare allegando il relativo certificato di famiglia;
- esplicitare la condizione di disagio economico avvertita, avuto riguardo alla situazione reddituale del nucleo familiare, da dimostrare mediante esibizione della copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e alle circostanze particolari addotte a sostegno dell'istanza.

Tenuto conto dei motivi dell'urgenza, le certificazioni di cui sopra possono essere rese mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai sensi di legge.

3) Ai fini della concessione del contributo straordinario ed urgente si prescinde da particolari limiti di reddito e di residenza, a condizione che dai dati dichiarati ed adeguatamente verificati emerga un effettivo fabbisogno assistenziale urgente ed inderogabile.

4) L'intervento assistenziale urgente di cui al precedente comma viene attuato mediante disposizione di competenza del Sindaco, al quale, tuttavia, è data facoltà di conferire specifica delega all'Assessore al ramo. Nel provvedimento concessivo del contributo si deve, comunque, riconoscere che quest'ultimo è stato accordato osservando i criteri e le modalità previsti dal presente articolo.

ART. 13

ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA

- 1) L'Amministrazione Comunale al fine di garantire le condizioni di vita di carattere fondamentale può accordare l'assistenza economica continuativa, nell'ambito del fabbisogno del "minimo vitale".
- 2) L'assistenza economica continuativa può essere accordata, secondo i criteri di cui al successivo comma, alle persone singole e ai nuclei familiari o di convivenza di tipo familiare, che dimostrino la sussistenza dei seguenti presupposti:
 - residenza/domicilio di soccorso, secondo quanto previsto dal precedente art.4 ;
 - mancanza di reddito o fruizione, da parte dei richiedenti, di un reddito inferiore alla quota del minimo vitale ;
 - mancanza assoluta di parenti obbligati agli alimenti o mancata disponibilità da parte dei soggetti obbligati di un reddito familiare complessivo superiore al triplo della fascia esente ai fini dell'IRPEF, oppure formale rifiuto da parte dei soggetti obbligati, in possesso di un reddito superiore al limite di cui sopra, a prestare adeguata assistenza economica al congiunto in difficoltà.
- 3) L'intervento assistenziale consiste nella erogazione al soggetto/nucleo familiare interessato, per il tempo strettamente necessario al reperimento, da parte dell'assistito, di adeguate risorse economiche, di un contributo mensile di importo pari alla quota occorrente per il raggiungimento della soglia economica mensile del "minimo vitale", come determinato al precedente art.7, fatte salve le condizioni previste dal successivo articolo.
- 4) L'assistenza economica continuativa può essere anche concessa a tempo indeterminato, con revisione semestrale, e può essere sospesa, in qualsiasi momento, qualora si accerti che le condizioni specifiche di bisogno siano mutate oppure che il soggetto/nucleo interessato abbia rifiutato un lavoro. In tal senso è fatto obbligo al beneficiario dell'assistenza di denunciare all'ufficio di Servizio Sociale qualsiasi modificazione della situazione familiare ed economica che dovesse verificarsi nel periodo di erogazione del sussidio.
- 5) I cittadini che intendono accedere a tale beneficio devono produrre istanza corredata dalla documentazione specificata all'art. 9 del presente regolamento e da ogni altra certificazione e documentazione ritenuta utile per comprovare la particolare condizione di disagio economico.
- 6) Il beneficio dell'assistenza economica continuativa è alternativo a qualsiasi altro beneficio di assistenza economica, ad eccezione dell'assistenza economica straordinaria di cui al precedente art. 10- 1° comma- sub lettera "a", e viene, accordato, comunque, nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni specificate al successivo articolo.

ART.14

LIMITI E CRITERI PER L'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA CONTINUATIVA

- 1) Ai fini della quantificazione del minimo vitale e del relativo fabbisogno economico assistenziale si fa riferimento ai criteri riportati all'art.7 del presente regolamento.
- 2) L'attivazione dell'assistenza continuativa soggiace, comunque ai limiti e alle condizioni sottospecificati:
 - a) ai soggetti richiedenti, che siano, per età e per condizioni fisiche, idonei all'attività lavorativa, sarà proposta preventivamente l'erogazione di un assegno economico per servizi a favore della collettività, secondo quanto previsto dal successivo articolo 16. Solo nel caso di comprovata

impossibilità alla prestazione di attività lavorativa, come da relazione dell'Assistente Sociale, sarà erogata l'assistenza economica continuativa;

b) ai soggetti richiedenti, appartenenti a nuclei orfanili già assistiti ai sensi della L.R. n°22/86, art.16 lettera i), e che comunque abbiano i requisiti indicati nel regolamento approvato con Decreto Ministeriale del 10/05/1975 ed attestante nelle prime due fasce di reddito viene concesso un contributo economico in forma continuativa nel rispetto dei parametri individuati al precedente art.7 ed al precedente comma a). Ai fini del computo del reddito familiare vengono considerati i redditi complessivi percepiti a qualsiasi titolo, dal nucleo familiare o dal nucleo di convivenza di tipo familiare.

c) il contributo corrisponderà al fabbisogno economico occorrente per il raggiungimento del minimo vitale soltanto se la situazione del bilancio lo consentirà in caso diverso sarà accordato nella percentuale stabilita dall'Amministrazione con apposita deliberazione;

d) in sede di istruttoria delle istanza sarà accordata priorità, su proposta del servizio sociale Comunale, ai casi di maggiore disagio economico.

ART. 15

ASSISTENZA ECONOMICA IN FORMA TEMPORANEA

L' Assistenza Economica in forma temporanea è concessa mensilmente e per la durata massima annuale di tre mesi anche consecutivi, a persone e /o nuclei familiari temporaneamente sprovvisti di reddito soddisfacente ai bisogni vitali. non rientranti nella fattispecie di cui al precedente art. 13 ed impossibilitati, momentaneamente al lavoro ed emarginati per cause non imputabili alla loro volontà sempreché non è possibile utilizzarli in attività lavorative socialmente utili.

L'assistenza economica in forma temporanea va erogata in presenza di problematiche relative a stati di:

a) separazioni - quando i coniugi risultano legalmente separati - al coniuge separato indigente cui vanno affidati i figli. qualora l'altro coniuge tenuto agli alimenti non provvede a versare l'assegno di mantenimento avendo il coniuge affidatario richiesto l'ottenimento dello stesso con procedura esecutiva;

b) malattia - persona malata, i periodi di degenza ospedaliera e/o di convalescenza postoperatoria (per la durata massima di tre mesi dalla dimissione), e nello stesso periodo non percepiscono l'assegno assicurativo;

c) abbandono - donne nubili abbandonate dal convivente, donne coniugate che vivono in stato di separazione di fatto, le une e le altre che si trovino in stato di gravidanza oltre il terzo mese, che non godono di indennità di maternità purché la richiedente non sia inserita in un nucleo familiare in grado di ottemperare ai bisogni primari della stessa. L'entità del contributo va calcolata secondo il precedente art.8 .

d) Disoccupazione - vengono presi in considerazione situazioni relative a nuclei familiari privi di reddito insufficiente al soddisfacimento dei bisogni primari, allorché nessuno dei componenti il nucleo familiare, presta alcun tipo di attività lavorativa da oltre tre mesi ;

e) ex detenzione - gli ex detenuti che si trovano in stato di bisogno durante il breve periodo di reinserimento nella società, per la durata massima di 6 mesi dalla scarcerazione.

I beneficiari dell'assistenza hanno l'obbligo di denunciare all'ufficio di Servizio Sociale ogni modificazione inerente il reddito o la situazione familiare verificatasi nel periodo dell'assistenza.

L'intervento assistenziale viene quantificato nelle forme di cui all'art. 8

ART. 16

L'ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZI A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ

- 1) L'assegno economico in favore dei soggetti di cui all'art. 10 comma c) ed ai soggetti di cui all'art. 13 ed ai comma a), c), d), e) dell'art. 15 sarà corrisposto, in via principale, a seguito di prestazione di attività lavorativa a favore della collettività salva comprovata impossibilità debitamente documentata ed accertata.
- 2) L'assegno economico per i servizi a favore della collettività consiste in una forma di impegno lavorativo dei cittadini deboli temporaneamente sprovvisti di mezzi di sussistenza, privi di occupazione e assistibili ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.
- 3) I soggetti assistiti saranno utilizzati dall'Amministrazione Comunale per svolgere servizi di utilità collettiva nei seguenti settori:
 - custodia, tutela e manutenzione di strutture pubbliche;
 - interventi in materia di protezione civile e di pubblica utilità;
 - prestazione di servizi in favore di persone disabili;
 - altri interventi, in favore della collettività, individuati dall'Ufficio Servizi Sociali.
 - pulizia dei locali comunali e scolastici;
 - salvaguardia e tutela del verde pubblico.
- 4) Le attività lavorative di cui ai precedenti comma non costituiranno rapporto di lavoro subordinato di carattere pubblico o privato né a tempo determinato ma esclusivamente rapporto di locazione d'opera - ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile - avente per oggetto prestazioni lavorative a favore della P.A., non sono soggette ad I.V.A., in quanto occasionali e mirate ad una particolare forma di assistenza.
- 5) I soggetti ammessi al servizio stipuleranno con l'amministrazione apposito protocollo/disciplinare di lavoro dal quale risulterà che in nessun caso le prestazioni potranno essere configurate come lavoro subordinato.
- 6) I soggetti avviati verranno assicurati contro danni a terzi (R.C.A.) ed utilizzati sotto il controllo e direzione dell'Ufficio di Servizio Sociale.
- 7) I giorni lavorativi da effettuare corrisponderanno all'ammontare del fabbisogno assistenziale concesso ed il corrispettivo giornaliero sarà lo stesso di quello applicato per i cantieri autorizzati dall'Assessorato Regionale del Lavoro ai sensi della normativa vigente in materia al netto degli assegni familiari.
- 8) L'Amministrazione Comunale in qualsiasi momento, su proposta del servizio sociale, potrà sospendere l'erogazione dei benefici economici mensili previsti dal presente articolo per il venir meno dei requisiti che avevano determinato l'ammissione del soggetto assistito oppure a seguito di comprovato inadempimento da parte di quest'ultimo. Detta sospensione decorrerà dal primo giorno successivo a quello in cui si sono verificate le evenienze di cui sopra.
- 9) L'immotivato ed ingiustificato rifiuto, da parte dei soggetti di cui al precedente comma 1) di essere impiegati secondo quanto previsto dal presente articolo determina la sospensione dei trattamenti assistenziali ordinari eventualmente già accordati e, negli altri casi, l'impossibilità di accedere a tali trattamenti per il periodo di svolgimento del progetto di attività socialmente utili cui si riferisce il rifiuto.
- 10) L'assegno economico per servizi a favore della collettività è alternativo ad ogni altra forma di assistenza economica, ad eccezione dell'assistenza economica straordinaria prevista dall'art. 10 -1° comma sub lettera "a" del presente regolamento.

ART. 17

CONTRIBUTI IN FAVORE DI GESTANTI NUBILI E RAGAZZE MADRI

1) Al fine di garantire la realizzazione del diritto alla maternità nonché il libero ed armonico sviluppo del bambino l'amministrazione comunale attiva interventi contributivi in favore di gestanti e ragazze madri che abbiano i seguenti requisiti:

- a) stato civile nubile oppure condizione di ragazza madre il cui figlio non abbia compiuto i 16 anni e sia stato riconosciuto soltanto dalla madre che lo tiene a carico;
 - separato legalmente;
 - divorziate;
 - vedove: la nascita del minore deve avvenire dopo il 300° giorno della morte del marito;
- b) residenza nel comune da almeno un anno;
- c) reddito complessivo del nucleo familiare non superiore ad una volta e mezzo il MINIMO VITALE;
- d) stato di gestazione dal 3° mese in poi, debitamente certificato.

2) Le cittadine interessate ad essere ammesse al beneficio dovranno produrre istanza corredata dai documenti di cui all'art. 8 del presente regolamento e dai certificati comprovanti i requisiti specificati alle lettere a) e d) del presente comma.

3) Ai soggetti ammessi verrà corrisposto un contributo continuativo mensile, pari al minimo vitale, con decorrenza dalla data della richiesta e fino:

- alla data del parto per le gestanti nubili;
- al compimento del 16° anno di età del figlio, per le ragazze madri.

Sarà rimborsabile, inoltre, la somma fino a £. 500.000 per l'acquisto del corredo del nascituro, su presentazione di regolare fattura.

4) L'ufficio, semestralmente, provvederà a verificare il perdurare dei requisiti prescritti per l'erogazione del contributo mensile stabilendone, in caso negativo, l'immediata interruzione.

5) L'assistenza economica cessa, comunque, nei seguenti casi:

- a) quando il soggetto contrae matrimonio o si trovi, di fatto, in stato di convivenza;
- b) quando siano venute meno le condizioni di indigenza;
- c) per emigrazione della richiedente;
- d) quando cessa la gravidanza senza seguito di parto;
- e) al raggiungimento del 16° anno di età del minore;
- f) a seguito di adozione, legittimazione o riconoscimento di paternità del minore;
- g) a seguito di ricovero del minore a convitto intero presso un Istituto, con retta a carico del Comune o di altri Enti Pubblici;

6) I soggetti beneficiari di tale assistenza non potranno usufruire, nello stesso periodo, di altre forme di assistenza economica ad eccezione del contributo straordinario di cui all'art. 10 - 1° comma, sub lettera "a" del presente regolamento.

7) L'eventuale richiesta di conversione del contributo suffragato dalla condizione di gestante nubile nel contributo previsto per le ragazze madri, al verificarsi del parto, presuppone la presentazione di un certificato medico comprovante la nascita del figlio, fermo restando la verifica periodica dei requisiti, ai sensi del 4° comma del presente articolo.

ART. 18

SOSTEGNO ECONOMICO MEDIANTE INTERVENTI ASSISTENZIALI IN NATURA

- 1) In presenza delle condizioni e dei presupposti fissati dalle successive norme, si può dare corso ad interventi di assistenza economica a soggetti bisognosi mediante fornitura di generi alimentari;
- 2) Sotto l'aspetto giuridico gli interventi in natura di cui al precedente comma costituiscono una particolare forma di assistenza economica, la cui entità è corrispondente all'incidenza finanziaria dei beni forniti a titolo assistenziale;
- 3) L'assistenza in natura è alternativa ad altre forme di assistenza economica ad esclusione dell'assistenza economica straordinaria disciplinata dall'art. 10 - 1° comma sub lettera "a" del presente regolamento.

ART. 19

ASSISTENZA ECONOMICA IN NATURA A BISOGNOSI

- 1) Il Servizio Sociale, con relazione motivata, qualora ritenga che il cittadino/nucleo familiare sia incapace di amministrare correttamente il contributo economico in denaro o vuole evitare la monetizzazione, può proporre, sempreché sussistano i requisiti di cui all'art. 4 del presente regolamento, la concessione di "buoni spesa" per l'acquisto di generi di prima necessità, secondo del valore spettante quale assistenza economica.
- 2) L'assistenza in natura, soggiace al rispetto delle condizioni espressamente indicate agli art. 6, 7 e 8 del presente regolamento fatta salva la condizione derogativa di cui al successivo art. 22 comma 1);
- 3) Di norma, la fornitura dei generi di cui al precedente 1° comma viene operata mediante consegna al soggetto assistito di un buono di acquisto contenente l'indicazione dei prodotti da fornire e l'entità economica dell'intervento assistenziale, in conformità al provvedimento assunto dal competente organo dell'Ente;
- 4) La predisposizione e la consegna dei buoni avvengono secondo le modalità procedurali fissate al successivo articolo.

ART. 20

MODALITÀ PROCEDURALI PER L'ATTIVAZIONE DELL'ASSISTENZA IN NATURA

- 1) La fornitura dei generi è ordinata alla ditta, prescelta dal concessionario dell'assistenza economica, con buoni da staccarsi da un registro a doppia copia, firmati dal funzionario responsabile del servizio, in esecuzione del provvedimento con cui è stato disposto l'intervento assistenziale.
- 2) Ciascun buono deve indicare gli estremi del provvedimento con cui è stato disposto l'intervento assistenziale in natura. La ditta prescelta, ad avvenuta consegna dei prodotti indicati nel buono, tratterà quest'ultimo per allegarlo alla fattura che rimetterà all'Ente, per la relativa liquidazione.

ART. 21

ASSISTENZA IN NATURA DI CARATTERE URGENTE

- 1) In presenza di particolari circostanze e nei casi di emergenza, l'assistenza in natura può essere prestata a soggetti temporaneamente presenti nel Comune. In tal caso, il provvedimento concessivo del beneficio dovrà fare espressa menzione delle condizioni di bisogno del richiedente, non diversamente ovviabili in relazione alle circostanze o all'emergenza accertati e comunque l'intervento assistenziale non potrà essere superiore a mesi uno.
- 2) L'intervento assistenziale di cui al comma precedente viene disposto con provvedimento del Sindaco, anche in deroga alle procedure di cui al precedente articolo, ferma restando la responsabilità procedimentale del dipendente preposto al pertinente servizio.

ART. 22

FINANZIAMENTO E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI

- 1) La competenza a programmare i servizi e gli interventi assistenziali, avuto anche riguardo al dettato della L-R- n° 22/1986, è demandata al Consiglio Comunale che vi provvede a seguito di regolare proposta di deliberazione formalizzata a termini di Statuto e/o di regolamento del Consiglio.
- 2) Tenuto conto delle effettive disponibilità finanziarie che il Comune può conseguire attraverso l'impiego di propri mezzi finanziari e dei finanziamenti statali e regionali acquisibili, in sede di predisposizione del programma annuale possono essere garantite tutte le tipologie degli interventi assistenziali previste dal presente regolamento oppure soltanto alcune di esse: gli interventi assistenziali stessi verranno comunque contenuti entro i limiti finanziari fissati in sede di programmazione e corrispondenti alle risorse desumibili dal bilancio di previsione come saranno dettagliate nel contesto del P.E.G. di competenza della Giunta.
- 3) La programmazione degli interventi socio - assistenziali da attuare con fondi regionali dovrà, comunque rispettare i tempi, le modalità, i vincoli di destinazione settoriale delle risorse e gli indirizzi desumibili dalle specifiche leggi di finanziamento nonché le direttive formalmente impartite, con carattere di generalità, dal competente Assessorato Regionale.
- 4) I servizi e gli interventi assistenziali previsti dal presente regolamento che non rientrano, ai fini della copertura delle relative spese, nell'ambito previsionale di cui al precedente comma, saranno finanziati, in sede programmatica con risorse proprie dell'Ente o comunque utilizzabili per le specifiche finalità.

ART. 23

COMPETENZE BUROCRATICHE

- 1) Gli adempimenti burocratici relativi alle pratiche di assistenza discendenti dall'attuazione del presente regolamento, verranno espletati, nell'ambito del settore dal dipendente cui compete la responsabilità del procedimento ai sensi della L.R. 10/91.

2) L'accertamento e la verifica dei bisogni assistenziali competono all'assistente sociale comunale che, con propria relazione, evidenzia i bisogni e le condizioni familiari. In caso di assenza o impedimento dell'assistente sociale la verifica dei bisogni sarà fatta dal responsabile del servizio. Sulla base di detta relazione e del presente regolamento l'Ufficio " Servizi Sociali " proporrà il provvedimento da adottare privilegiando, in via prioritaria ed ove possibile, provvedimenti di assistenza ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento.

3) Bimestralmente l'Ufficio " Servizi Sociali " predispose l'elenco delle istanze complete di relazione sociale e proposte di provvedimento da adottare istruite entro la fine dei mesi precedenti, per le quali si esprime il parere negativo o positivo sull'erogazione dell'assistenza economica, rinviando, pertanto, le pratiche istruite e le conseguente proposte di deliberazione alla decisione di Giunta Comunale.

ART. 24

ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTI

1) Per l'esame e l'istruttoria di tutte le richieste di assistenza di cui al presente regolamento, l'Ufficio di servizio sociale ha facoltà di avvalersi, oltre che della relazione dell'assistente sociale, anche delle informazioni dei vigili urbani, limitatamente alla verifica delle condizioni economiche, lavorative e abitative dei soggetti/nuclei familiari interessati. Per la procedibilità della pratica è necessaria che gli accertamenti dei VV.UU. siano certi e non suppositivi.

2) Potranno essere richieste informazioni agli Uffici di collocamento, ad altri Enti pubblici e privati, nonché ad istituti di credito, ai fini della verifica o dell'acquisizione di elementi necessari od utili per la relativa attività istruttoria.

Qualora l'ufficio ritenesse dover richiedere informazioni per i quali è necessario l'assenso del titolare il richiedente l'assistenza deve darne il proprio assenso, per iscritto, altrimenti la pratica sarà improcedibile.

3) Eventuali più istanze di assistenza provenienti da soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare o di convivenza di tipo familiare saranno unificate ai fini istruttori.

ART. 25

AZIONE DI RIVALSA

1) Le spese sostenute dal Comune per gli interventi assistenziali finalizzati al soddisfacimento di esigenze fondamentali di vita dell'utente, previsti dall'art.13 del presente regolamento, dovranno formare oggetto di richiesta di rimborso, fino alla concorrenza dell'importo corrispondente al MINIMO VITALE, nei confronti dei soggetti obbligati per legge ai sensi dell'art. 433 del vigente codice civile, fatta salva l'eccezione di cui all'art. 4 - 3° comma- del presente regolamento ove tale richiesta di rimborso non possa essere obiettivamente esperita.

2) Per conseguire il recupero totale o parziale, delle spese di cui al precedente comma sarà tempestivamente attivata, in caso di infruttuosità della suddetta richiesta di rimborso, azione di rivalsa secondo la normativa dettata dagli art. 75 ed 80 della legge n. 6972 del 17/07/1890 e

successive modifiche ed integrazioni, richiamata dall'art. 68 della L.R. n. 22 del 1986, salvo che non sia stata regolarmente accertata, dall'Ufficio dei servizi sociali, l'inesistenza di soggetti "obbligati agli alimenti" ai sensi dello stesso art. 433 del codice civile.

3) L'evenienza di cui ai precedenti commi formerà oggetto di specificazione nel contesto del provvedimento con cui si dispone l'erogazione del servizio in favore dell'utente.

ART. 26

SOGGETTI OBBLIGATI AL RIMBORSO

1) L'azione di rivalsa in relazione al disposto dell'art. 68 - 4° comma della L.R. n. 22/1986, sarà esercitata nei confronti dei soggetti obbligati - secondo l'ordine fissato dall'art. 433 del codice civile - il cui reddito familiare sia superiore al triplo della fascia esente ai fini dell'IRPEF, maggiorato in funzione del carico di famiglia secondo i criteri fissati dalla normativa vigente in materia di accesso gratuito ai servizi socio-assistenziali.

2) L'azione di rivalsa sarà attivata con carattere di precedenza, per ragioni di economia procedurale e temporale, nei confronti dei soggetti obbligati che risiedono nel territorio nazionale.

3) Ove l'esperimento di rivalsa previsto dal precedente comma dovesse rivelarsi totalmente infruttuoso sarà attivata analoga azione nei confronti dei soggetti residenti all'estero, limitatamente agli obblighi alimentari e con l'osservanza delle formalità procedurali previste dagli accordi internazionali ratificati con legge dello Stato.

ART. 27

DOCUMENTAZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI OBBLIGATI

1) Ai fini della individuazione delle persone obbligate, nei cui confronti sarà attivata la procedura di rivalsa, dovrà essere acquisita, a cura dell'ufficio di assistenza, la documentazione sotto specificata:

a) certificazione anagrafica attestante la composizione del nucleo familiare comprendente i soggetti conviventi che per vincolo di parentela e/o per titolo equiparato (affidamento, adozione) sono reciprocamente tenuti alla corresponsione degli alimenti, a prescindere dalla circostanza che essi siano o meno a carico del capo famiglia;

b) documentazione anagrafica attestante la composizione del nucleo familiare dei parenti non conviventi con l'utente ugualmente tenuti alla corresponsione degli alimenti ove la compartecipazione al costo da parte dell'utente e dei familiari conviventi non copra l'intero importo delle spese ammissibili al rimborso.

c) eventuali atti contrattuali giuridicamente regolari, da cui risulti che i soggetti obbligati hanno stabilito contenuto e modalità di esecuzione degli oneri incombenti sugli stessi soggetti obbligati anche in difformità all'ordine previsto dall'art. 433 del codice civile.

d) documentazione probatoria del reddito complessivamente goduto dai nuclei familiari citati alle precedenti lettere a) e b), costituita dalle dichiarazioni o dai modelli ufficiali dei redditi e da dichiarazioni sostitutiva di notorietà circa l'inesistenza di altri redditi utili ai fini della quantificazione del reddito stesso.

2) Alla determinazione del reddito complessivo dei nuclei familiari individuato in relazione al precedente comma, concorrono i redditi di qualsiasi natura goduti da ciascun componente il nucleo familiare, compresi i redditi utili dell'esenzione sanitaria, al lordo degli oneri deducibili e delle detrazioni di imposta e al netto della quota di aggiunta di famiglia.

ART. 28

ENTITÀ' DELLA RIVALSA

L'ammontare del rimborso, da richiedere ai soggetti obbligati in sede di rivalsa, dovrà corrispondere al costo effettivo del servizio erogato in favore dell'utente interessato, in relazione al quale l'azione di rivalsa dovrà essere attivata fino alla concorrenza del 50% del costo del servizio se il soggetto assistito è autosufficiente e fino alla concorrenza del 65% se parzialmente autosufficiente o non autosufficiente, in conformità al Decreto dell' Assessorato Regionale EE.LL. n. 137 del 14/04/1988.

ART. 29

CRITERI PROCEDURALI PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE DI RIVALSA

- 1) L'azione di rivalsa viene intrapresa mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno da inoltrare, per il tramite del servizio postale di Stato, ai soggetti obbligati, secondo l'ordine di cui al precedente articolo 26 e contenente, comunque, l'esatta specificazione del costo delle prestazioni assistenziali soggette a rimborso.
- 2) Qualora, nell'ambito dello stesso grado più persone fossero tenute al rimborso, nella relativa dovrà essere specificato che gli stessi vengono chiamati in concorso proporzionando l'entità della spesa da recuperare ai singoli redditi goduti da ciascun soggetto obbligato e al carico familiare di rispettiva pertinenza.
- 3) nel caso in cui i soggetti obbligati di grado anteriore non fossero in grado di rimborsare, parzialmente o totalmente, la spesa sostenuta dal Comune, la procedura di rivalsa dovrà essere attivata nei confronti dei soggetti di grado posteriore.
- 4) Ove i soggetti obbligati non rispondano all'invito di rimborso o in caso di disaccordo sull'entità della quota fissata dal Comune, gli atti saranno trasmessi, a cura del responsabile del servizio, all'autorità giudiziaria competente per valore, per le consequenziali determinazioni, in relazione alla normativa vigente in materia di somministrazione degli alimenti.
- 5) L'instaurarsi della procedura per il recupero della somma in via legale non comporta, comunque, alcuna interruzione degli interventi assistenziali finalizzati a garantire le condizioni essenziali di vita del soggetto interessato.

ART. 30

LIMITI ALL'AZIONE DI RIVALSA

L'azione di rivalsa di cui al precedente art. 25 non viene esercitata qualora il soggetto assistito, secondo le modalità previste all'art. 13, percepisce l'assegno economico per servizi a favore della collettività previsto al precedente art. 16 .

Riscontrato legittimo dal CO.RE.CO Centrale nella seduta del 16.4.1998 con decisione

n. 2496/208F

Ripubblicato all'albo pretorio per gg. 15 dal 22.4.1998 al 7.5.1998

COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO

PROVINCIA DI PALERMO

TEL. (091)8736384
FAX.(091)8729857

C.A.P. 90031
P.IVA 00151990827
C.C.P. 15796907



PROTOCOLLO DISCIPLINARE LAVORI IN FAVORE DELLA COLLETTIVITA'

PREMESSO:

- che il Comune di Belmonte Mezzagno con provvedimento _____ ha concesso al Sig. _____ nato a _____ il ___/___/___ e residente in questa via _____ C.F. _____ un'assistenza economica da esplicarsi mediante lo svolgimento di servizi e di attività utili per la collettività, ai sensi dell'art. 16 del regolamento comunale di disciplina dei trattamenti di assistenza economica.

- che il servizio in favore della collettività consiste in una forma di impegno lavorativo da parte di cittadini che versano in condizione, anche transitoria, di bisogno economico e che siano disoccupati e assistibili ai sensi degli art. ___ e ___ del suddetto regolamento comunale di disciplina dei trattamenti di assistenza economica approvato con deliberazione consiliare n. ___ del ___/___/___.

Ciò premesso tra le parti, previa ratifica della narrativa che precede, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

OGGETTO DEL SERVIZIO IN FAVORE DELLA COLLETTIVITA'

___ I ___ Signor _____ al fine di conseguire i benefici socio-assistenziali di cui al progetto di attività socialmente utili, citato in premessa, s'impegna a rendere, mediante adeguate prestazioni d'opera, il servizio di _____, attenendosi alle direttive ed alle istruzioni che saranno impartite dall'Amministrazione Comunale ed accettando le condizioni di cui ai successivi articoli.

Art. 2

SPECIFICAZIONI DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni d'opera di cui al precedente articolo sono finalizzate all'attuazione dell'attività socialmente utile specificata in premessa. Più precisamente tali prestazioni consistono:

Le prestazioni medesime dovranno essere rese nei tempi a secondo i criteri che saranno indicati dall'Amministrazione Comunale, per il tramite dell'Ufficio dei Servizi Sociali, con apposite istruzioni e disposizioni di servizio.

Art. 3

DURATA DELL'INCARICO - ARTICOLAZIONE DELLE PRESTAZIONI -

L'incarico avrà durata di giorni _____, anche non consecutivi, a seconda delle esigenze dell'Amministrazione e, possibilmente, nel rispetto delle esigenze del prestatore d'opera assistito dal Comune, giornalmente articolate secondo le indicazioni dell'Ufficio dei Servizi Sociali.

Art. 4

NATURA GIURIDICA DEL RAPPORTO

Le prestazioni previste dal presente protocollo/disciplinare conseguono finalità socio-assistenziali e costituiscono, sotto l'aspetto giuridico, una particolare fattispecie di locazione d'opera caratterizzata dalla occasionalità e dalla disponibilità manifestata dal prestatore di lavoro per conseguire il beneficio assistenziale.

Art. 5

COMPENSO MENSILE FORFETTARIO

Al prestatore d'opera sarà giornalmente corrisposto un compenso di £. _____ al lordo delle ritenute di legge, rapportato a n. __ ore di lavoro.

Tale compenso in ogni caso è ragguagliato al numero di ore di servizio effettivamente rese nel mese di riferimento, così come saranno certificate dall'Ufficio dei Servizi Sociali.

Art. 6

EFFETTI DEL PROTOCOLLO DISCIPLINARE

Gli effetti del presente protocollo/disciplinare decorrono dal _____ ed andranno a scadere il _____. Il lavoratore assistito ha facoltà di chiedere la sospensione del rapporto per un determinato periodo non superiore ad un mese. In tal caso la ripresa dell'attività, fino al compimento del periodo, resta subordinata all'accertamento del perdurare dei presupposti e dei requisiti prescritti dall'art. __ del regolamento comunale citato in premessa.

Art. 7

RECESSO

Tanto l'Amministrazione Comunale, quanto per il prestatore d'opera assistito possono recedere in qualsiasi momento dal rapporto senza preavviso e con la sola formalità della comunicazione mediante lettera raccomandata. In caso di recesso, al soggetto assistito sarà corrisposto il compenso- assegno spettante per il servizio effettivamente prestato.

Il presente disciplinare/contratto s'intende risolto, di pieno diritto, nel momento in cui il soggetto assistito trovi, nel frattempo, una occupazione lavorativa stabile o precaria.

Art. 8

ESCLUSIONE VINCOLO DI SUBORDINAZIONE

Il Signor _____ riconosce che il rapporto di cui ~~la~~ presente scrittura esclude qualsiasi vincolo di subordinazione e viene reso esclusivamente per ~~la~~ perseguire specifiche finalità socio-assistenziali.

Il suddetto dichiara di non essere soggetto all'I.V.A. in quanto prestare d'opera occasionale e di essere attualmente disoccupato.

Art. 9

RINVIO ALLA VIGENTE NORMATIVA

Per quanto non previsto nella presente scrittura le parti fanno riferimento alla normativa legislativa e regolamentare vigente in materia ed in particolare, per quanto concerne la ~~la~~ disciplina del rapporto, agli art. 2222 e seguenti del Codice Civile.